



COMUNE DI TAVERNA

PROVINCIA DI CATANZARO

Ordinanza n. 14/2024

ORDINANZA DIVIETO GIOCO DEL PALLONE

IL SINDACO

VISTE le frequenti segnalazioni da parte di cittadini con le quali si denuncia la pratica diffusa di utilizzare luoghi del territorio per giochi con il pallone, in particolare con riferimento a Piazza San Sebastiano e Piazza del Popolo;
CONSIDERATO che i giochi con il pallone determinano pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone e/o per l'integrità del patrimonio pubblico e privato e arrecano, con schiamazzi ed urla, disturbo alla quiete ed al pubblico decoro;
CONSIDERATO, inoltre, che le condotte di cui sopra rappresentano un pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, impedendo l'utilizzo libero e tranquillo di spazi ed aree pubbliche, nonché il riposo delle persone;
VALUTATA la necessità, alla luce di quanto evidenziato, di predisporre strumenti per scoraggiare l'utilizzo delle aree citate quali luoghi per lo svolgimento del gioco del pallone e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita e la convivenza civile e a migliorare le condizioni di vivibilità del centro urbano;
RITENUTO quindi opportuno vietare lo svolgimento di giochi con il pallone in alcune aree del Comune di Taverna allo scopo di garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici, nonché tutelare il patrimonio artistico del paese;
VISTO l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
VISTO l'articolo 190 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i;

ORDINA

Il divieto, a chiunque, di praticare il gioco del pallone (calcio) in tutte le forme e modalità di svolgimento in Piazza San Sebastiano e Piazza del Popolo.

Sono altresì vietati quei giochi o sport collettivi o individuali che, mediante il lancio di oggetti, possono arrecare molestie, disturbo o mettere in pericolo l'incolumità delle persone, nonché danneggiare monumenti, edifici o qualsivoglia bene pubblico o privato.

Sono esclusi dal dispositivo della presente ordinanza i giochi effettuati dai bambini, accompagnati dai genitori o da coloro che su di essi esercitano la vigilanza, tramite l'utilizzo di un pallone che per peso e consistenza sia oggettivamente inoffensivo ed inidoneo a produrre danni a persone e/o cose.

AVVERTE

- Che la Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, intimando anche l'immediata cessazione dell'illecito da parte degli autori;
- Che all'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza;
- Che, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis D.Lgs 267/2000 da un minimo di Euro 25 ad un massimo di Euro 500. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 24.11.1981, n. 689, ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad € 50,00 corrispondente al doppio del minimo.
- Che è fatta salva la facoltà per gli organi accertatori di provvedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose utilizzate per commettere la violazione, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689/1981.
- Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione;
- Che la presente ordinanza entrerà in vigore a seguito della pubblicazione nel rispetto delle norme vigenti;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune e trasmessa per opportuna conoscenza e competenza: Alla Prefettura di Catanzaro - Alla Compagnia dei Carabinieri di Soveria Mannelli e alla Stazione dei Carabinieri di Taverna.

Taverna lì, 26 marzo 2024



IL SINDACO
Dott. Sebastiano Tarantino